



Repertorio n. 48.992

Raccolta n. 33.207

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei il giorno ventitre del mese di marzo, alle ore diciassette e trenta minuti.

In Milano, Via Privata Maria Teresa n. 11.

Avanti a me dottoressa Carla Fresca Fantoni, Notaio residente in Legnano, iscritta al Collegio Notarile di Milano, è presente la signora:

- CATALFAMO Cinzia, nata a Milano il 21 gennaio 1966, domiciliata a Segrate, quartiere Milano 2, Residenza Orione. Detta comparente, della cui identità personale io Notaio sono certa, mi dichiara di agire non in proprio ma quale Presidente del Consiglio Direttivo in carica dell'Associazione non riconosciuta O.N.L.U.S. denominata:

"ASSOCIAZIONE AKBARALY"

organizzazione non lucrativa di utilità Sociale

con sede in Segrate, quartiere Milano 2, Residenza Orione, codice fiscale: 97514750153.

La comparente mi dichiara che in questo giorno, luogo ed ora, sono riuniti in Assemblea totalitaria tutti i soci e gli aventi diritto della predetta Associazione, convocata in prima convocazione a mezzo mail inviata ai soci ed agli aventi diritto in data 18 marzo 2026, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente ordine del giorno, riportato nell'avviso di convocazione ed anche da essi così concordato:

1. modifica dell'art.8, settimo comma, dello statuto sociale adottato con delibera dell'Assemblea dei soci del 16 ottobre 2023, al fine dell'iscrizione al R.U.N.T.S.;

e mi chiede di far constare le delibere che l'assemblea adotterà.

Io Notaio aderisco alla richiesta e dò atto di quanto segue: ai sensi del vigente Statuto Sociale assume la Presidenza dell'Assemblea la comparente nella sua qualità predetta.

Ella fa presente che la convocazione è stata fatta nei modi previsti nello statuto ma non nei termini, ovvero 5 (cinque) giorni prima dell'odierna Assemblea e che per la validità delle relative delibere occorre che siano presenti tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo, ed all'uopo constata:

a) che sono presenti n. 10 (dieci) associati su un totale di n. 10 (dieci) aventi diritto di intervento e di voto, e precisamente i signori:

- Cinzia CATALFAMO (Presidente), in proprio;
- Eileen Claudia AKBARALY, in audio-video conferenza;
- Renato CATALFAMO, in audio-video conferenza;
- Ileana TIXI, in audio-video conferenza;
- Gaia BARLASSINA, in proprio;
- Emanuela Angela ZINI, in proprio;

REGISTRATO AGENZIA
ENTRATE DI MILANO D.P. II

Il 26 marzo 2026

N° 29187 Serie 1T

Esente

- Evelina PRESBITERO BRACCO, per delega a Cinzia CATALFAMO;
- Federica MARIOTTI, per delega a Cinzia CATALFAMO;
- Emilio DI BIASE, per delega a Gaia BARLASSINA;
- Alberta MANTOVANI, per delega a Gaia BARLASSINA;

b) che del Consiglio Direttivo è presente la Presidente, e sono collegati in audio-video conferenza tutti gli altri membri signori Eileen Claudia AKBARALY, Renato CATALFAMO, Ileana TIXI;

c) che la Associazione non è dotata di un organo di Controllo. Quindi ai sensi di legge e di statuto il Presidente dichiara l'Assemblea **validamente costituita in forma totalitaria** ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno su riportato.

Il Presidente pur essendo tutti gli intervenuti pienamente edotti dell'ordine del giorno, lo illustra brevemente;

ella ricorda ai presenti che l'Assemblea dei Soci con delibera del 16 ottobre 2023 verbalizzata con atto in pari data al n. 46.589/31.659 di mio Repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano DP II il 19 ottobre 2023 al n. 100117 serie 1T, ha deliberato di modificare il testo di statuto vigente, adeguandolo alle norme del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e succ. m. e i. (in appresso denominato anche C.d.T.S.), di modo che l'ente, quale associazione non riconosciuta, (avente la qualifica di O.N.L.U.S.) potesse conseguire la qualifica di E.T.S., previa iscrizione al R.U.N.T.S., con efficacia dalla data di decorrenza del termine di cui all'art. 104, comma 2, del C.d.T.S..

Ella fa presente altresì che il R.U.N.T.S.- in persona del Direttore - con comunicazione in data 11 marzo 2026 via pec, ha sospeso l'iscrizione dell'Associazione nel predetto Registro dell'Associazione, richiedendo di modificare la clausola statutaria in cui si prevede la Cooptazione di uno o più amministratori che vengano meno, in attesa che venga convocata la prima assemblea successiva alla decadenza o cessazione o mancanza di uno o più amministratori.

L'Assemblea, dopo breve discussione, all'unanimità, con voto espresso verbalmente,

D E L I B E R A

1) di modificare l'art. 8, al settimo comma, dello statuto adottato con delibera del 16 ottobre 2023, di modo da sostituire il suddetto comma così formulato:

"In caso di morte, dimissioni o decadenza di consiglieri prima della scadenza del mandato, spetterà al Consiglio Direttivo di provvedere alla loro sostituzione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi o a meno di tre membri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.";

con il seguente comma:

"In caso di morte, dimissioni o decadenza di consiglieri prima della scadenza del mandato, saranno automaticamente designati a sostituirli i primi non eletti alle precedenti elezioni del Consiglio, fermo restando che, laddove non vi siano non eletti e/o siano esauriti i non eletti, dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'Assemblea ordinaria per provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri. I consiglieri così eletti scadranno alla data in cui scadranno gli altri Consiglieri facenti parte del Consiglio Direttivo.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi o a meno di tre membri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato nel più breve tempo possibile da parte dell'Assemblea Ordinaria.";

2) di approvare il nuovo testo di statuto dell'Associazione non riconosciuta, con la modifica testè deliberata, testo che si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

La comparente dà atto che a seguito dell'adozione del nuovo testo di statuto e dalla data di iscrizione del nuovo statuto al R.U.N.T.S. la Associazione assumerà la denominazione:

"ASSOCIAZIONE AKBARALY Ente del Terzo Settore"

all'uopo la comparente dichiara che la Associazione non è titolare di immobili o diritti reali su immobili, né di autoveicoli o veicoli iscritti al P.R.A.;

3) di delegare il Presidente pro-tempore o il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione non riconosciuta, disgiuntamente tra loro, a comunicare il presente verbale al Registro delle O.N.L.U.S., ad apportare all'odierna delibera e all'allegato statuto, le modifiche meramente formali eventualmente richieste per tutti i successivi adempimenti dalle pubbliche autorità competenti, ivi compreso il R.U.N.T.S., e pertanto ogni tipo di modifica necessaria o anche solo opportuna per l'iscrizione della Associazione nel R.U.N.T.S. o per qualsivoglia altro adempimento anche di natura fiscale ed a produrre tutta la documentazione che venisse richiesta, effettuando tutte le comunicazioni ed espletando le formalità e gli adempimenti di legge.

Si richiede che il presente verbale, avente lo scopo di adeguare lo statuto vigente alle modifiche normative di cui al D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e sue modifiche ed integrazioni, sia esente dall'imposta di registro ai sensi del disposto dell'art. 82 comma 3 del predetto D. Lgs. 117/2017 e dall'imposta di bollo ai sensi del disposto dell'art. 82 comma 5 del predetto D. Lgs..

Nulla più essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore diciotto.

La comparente dispensa espressamente me notaio dalla lettura dell'allegato "A".

Il presente atto scritto a macchina da persona di mia fiducia e completato di mio pugno, è stato da me letto, alla comparsa che lo approva e lo sottoscrive.

Occupa di un foglio di carta, tre facciate e della quarta sin qui.

Firmato: Cinzia Catalfamo

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)

Allegato "A" al n. 33.207 di Raccolta

STATUTO DELLA

ASSOCIAZIONE AKBARALY Ente del Terzo Settore

ARTICOLO 1. Denominazione, sede e durata

E' corrente l'Associazione non riconosciuta denominata :

"ASSOCIAZIONE AKBARALY Ente del Terzo Settore".

La sede legale dell'associazione è stabilita in Segrate, all'indirizzo risultante dal R.U.N.T.S.

Le variazioni di indirizzo all'interno del medesimo Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e possono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Il trasferimento sede in altro Comune richiede delibera dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione può istituire sedi distaccate, che contribuiscano alla vita associativa, con apposita delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio, che ne determina l'autonomia organizzativa.

Lo statuto dell'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del terzo settore" (CdTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 2. Scopo e finalità

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017. Presta la propria attività in linea con le Dichiarazioni dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino e con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile presenti nei documenti delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale umanitario, nell'ambito della solidarietà internazionale. L'Associazione opera attraverso l'assistenza umanitaria alle popolazioni in condizioni di vulnerabilità come la chiave per affrontare e superare le sfide globali più urgenti, in particolare quelle relative a povertà, fame, salute, istruzione, disuguaglianze, tutela e salvaguardia dell'ambiente, dello sviluppo agricolo e la ricerca inerente, prosperità, pace e giustizia e

partenariati globali. L'Associazione si premura di offrire opportunità di riflessione, formazione e coinvolgimento attivo di aiuti sociali ed umanitari in tutte le forme nella promozione del dialogo tra i popoli. L'azione della Associazione Akbaraly si rivolge all'intera comunità umana nella tutela dei diritti e degli interessi legittimi degli esseri umani, con un particolare approccio di rispetto dell'ambiente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 3. Attività

Per la realizzazione gli scopi e le finalità di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale:

- attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, lettere d): educazione, istruzione e formazione professionale nonché attività culturali di interesse sociale, e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; o) attività commerciali nell'ambito della filiera equo-solidale.

E più precisamente:

- promuovere, progettare e sostenere la realizzazione di strutture atte all'assistenza medica ed all'istruzione (anche ove la gestione sia da affidarsi a terzi), all'educazione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, anche editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani o riviste con periodicità mensile) ;
- promuovere, progettare e sostenere attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promuovere, progettare e sostenere attività volte alla tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- promuovere, progettare e sostenere attività volte allo sviluppo agricolo e alla inerente ricerca;
- promuovere, progettare e sostenere attività di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di popolazioni svantaggiate e soggetti disagiati o di attività

di interesse generale;

- promuovere e sostenere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- promuovere e sostenere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, in tutte le loro forme;

- promuovere e sostenere la ricerca relativa alle cause dell'ingiustizia e alle sue conseguenze, promuovendo, presso le autorità competenti e le diverse istituzioni, iniziative atte alla rimozione delle situazioni di ingiustizia;

- promuovere e sostenere una società aperta e interculturale, volta alla realizzazione di scelte di consumo consapevoli e sostenibili;

- instaurare e stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o privati, nazionali ed internazionali, finalizzati alle medesime attività;

- procedere alla elaborazione e curare la pubblicazione, anche attraverso Enti terzi, di relazioni, opuscoli e simili inerenti l'attività di detti centri e strutture; proporre e fissare - di concerto con i competenti enti pubblici - linee guida sulle dette attività;

- organizzare e realizzare, anche tramite altri Enti: congressi e riunioni congressuali, nazionali ed internazionali, per la raccolta di fondi e la promozione di iniziative; predisporre, organizzare e tenere corsi per la preparazione professionale e sociale degli addetti ai detti centri e strutture;

- collaborare nella gestione (anche amministrativa) dei budget dei progetti; preparare i report periodici relativi ai progetti finalizzati nazionali ed internazionali, approvati e correnti, anche per terzi.

L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altri enti.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 4. I soci

Sono soci dell'Associazione tutte quelle persone fisiche e 'giuridiche' che, condividendo i principi emergenti del presente statuto e le ispirazioni di fondo che animano l'associazione, diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari, collaborando attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività ivi connesse, che ne rappresentano l'esplicazione.

I soci si dividono in:

a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la

costituzione dell'associazione;

b) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto;

c) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro la fine dell'esercizio precedente e valida per l'anno successivo; l'iscrizione durante un esercizio comporta il versamento della quota per l'intero anno. Il ritardo - rispetto alla data indicata dal Consiglio - di oltre sessanta giorni nel versamento della quota causa la sospensione dei diritti associativi.

Ciascun socio ha diritto di partecipare attivamente alla vita dell'associazione, secondo la propria disponibilità, ha diritto di voto (con le precisazioni di cui infra) nelle deliberazioni.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente.

Per la realizzazione di determinate attività, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di volontari che, se non impiegati in forma occasionale, dovranno essere iscritti in un apposito registro. Essi non potranno essere retribuiti in alcun modo ma potranno ricevere i rimborsi di spese documentate come stabilito dell'art.17 del CTS.

ARTICOLO 5. Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

La richiesta per divenire soci deve essere presentata con apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo - da assumere entro sessanta giorni - dal ricevimento. In caso di deliberazione negativa, questa dovrà riportare una motivazione ed essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla deliberazione ed annotata nel libro degli associati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo paragrafo.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, restando comunque garantito, in ogni caso, il diritto di recesso.

Qualunque socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento; tale recesso - da comunicarsi al Consiglio Direttivo con mezzi che garantiscano la ricezione - avrà effetto dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di ricevimento.

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione di un socio, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie; inoltre, in caso di inadempienza dell'obbligo di versamento della quota sociale e/o di gravi motivi.

Contro il provvedimento di esclusione l'escluso può ricorrere al Consiglio dei Probiviri.

ARTICOLO 6. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e gli eventuali vice-Presidente, Tesoriere e Segretario;
- d) l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS);
- e) l'eventuale Revisore;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sociali vengono assunte a titolo gratuito, avendo i membri diritto esclusivamente alle spese documentatamente sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo limitata o vincolata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 7. L'assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione.

In linea con i principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza sono ammessi in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Le assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati con almeno 8 (otto) giorni di preavviso.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il

diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione purchè in Italia.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con l'intervento, anche per delega, di più della metà degli associati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione (che deve essere fissata in data successiva a quella della prima) l'assemblea sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati nonché il voto favorevole della maggioranza dei presenti e della maggioranza assoluta di tutti i soci fondatori.

Per deliberare scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica o, in sua mancanza, dal vice-Presidente o, in mancanza di questo, dal Consigliere presente di maggiore anzianità di carica. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare da altro socio, mediante delega scritta e specifica; ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe. I soci minorenni eserciteranno il loro diritto di voto a mezzo di un esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale e, se del caso, presso le altre sedi amministrative eventualmente istituite e mediante pubblicazione al RUNTS.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci, nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto e delle norme di legge in materia, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 7.1 L'assemblea ordinaria

L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente, mediante comunicazione scritta, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio sociale, nonché alla scadenza del mandato degli organi statutari, per il loro rinnovo. L'assemblea ordinaria si riunisce altresì ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne è stata fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati oppure da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'assemblea in sede ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- c) approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) provvede alla elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e, ove costituiti, alla nomina dell'Organo di Controllo e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera sulla destinazione degli eventuali utili di gestione;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto.

ARTICOLO 7.2 L'assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci (in quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta).

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto.

ARTICOLO 7.3 L'assemblea in audio-video-conferenza

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il

verbalizzante.

E' altresì consentito al socio - ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma - l'intervento all'Assemblea con mezzi di telecomunicazione.

ARTICOLO 8. Il Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici membri, compreso il Presidente ed il vice-Presidente.

Tutti i consiglieri sono soci eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nel regolamento di attuazione.

Ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, i consiglieri (con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta di essi) eleggono fra loro il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi, e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del consiglio direttivo comporta la sua immediata ed automatica decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

In caso di morte, dimissioni o decadenza di consiglieri prima della scadenza del mandato, saranno automaticamente designati a sostituirli i primi non eletti alle precedenti elezioni del Consiglio, fermo restando che, laddove non vi siano non eletti e/o siano esauriti i non eletti, dovrà essere convocata, nel più breve tempo possibile, l'Assemblea ordinaria per provvedere alla nomina dei nuovi Consiglieri. I consiglieri così eletti scadranno alla data in cui scadranno gli altri Consiglieri facenti parte del Consiglio Direttivo.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi o a meno di tre membri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato nel più breve tempo possibile da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del segretario.

Le decisioni del consiglio direttivo possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più consiglieri e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri ed ai membri dell'organo di controllo se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,

fatto pervenire al domicilio risultante dai libri sociali. Dalla proposta deve risultare l'esatto testo della delibera da adottare.

I consiglieri hanno tre giorni lavorativi per trasmettere presso la sede sociale la risposta (contenente approvazione o diniego o astensione), che deve essere messa in calce al documento ricevuto (salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a tre giorni lavorativi e non superiore a dieci giorni lavorativi). La mancanza di risposta entro il termine suddetto viene considerata come voto contrario.

Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con espresso e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione.

I consensi possono essere trasmessi presso la sede della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta consegna.

La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede della società, nelle forme sopra indicate e nei termini suddetti, consensi della maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Spetta al Presidente o al Segretario del consiglio raccogliere le consultazioni ed i consensi scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti i Consiglieri, indicando:

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;
- la data in cui si è formata la decisione;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri.

Il Consiglio direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno (consigliere delegato) o più (comitato esecutivo) dei suoi membri.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri (in quest'ultimo caso, il consiglio dovrà riunirsi entro 5 (cinque) giorni lavorativi).

Il consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della riunione.

Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (la riunione è comunque valida, anche senza la previa convocazione, ove consti la

presenza di tutti i consiglieri e dei membri dell'organo di Controllo ove nominato) e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; le astensioni s'intendono voti contrari; in caso di parità s'intende assunta la deliberazione cui accede il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 8.1 Compiti del Consiglio direttivo

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) disporre l'esecuzione o dare esecuzione alle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;

b) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti e promuoverne la riforma se ritenuto necessario o opportuno;

c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;

d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;

e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;

f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;

g) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;

h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività

sociale;

i) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;

j) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;

k) nominare (ove non vi abbia provveduto l'assemblea, il Presidente, il vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere).

ARTICOLO 9. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione; egli rappresenta l'associazione sia di fronte a terzi che in giudizio; è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione; ha la rappresentanza sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; convoca l'assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, istituzioni, imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano In virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto.

Articolo 9.1 Compiti del Presidente:

Al Presidente compete in particolare:

a) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;

b) sorvegliare - di concerto con il Tesoriere - il buon andamento amministrativo dell'Associazione;

c) adottare - in caso di necessità ed urgenza - ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;

d) esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto.

ARTICOLO 10. Il Vice-Presidente

Il vice-Presidente rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il vice-Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri.

La rappresentanza del Vice-Presidente fa prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11 Il Segretario

Il Segretario è un membro del Consiglio Direttivo cui

spettano i poteri di curare l'aggiornamento e la tenuta dei libri dell'associazione (libro degli associati e delle delibere degli associati); gli spetta altresì il compito di verbalizzare e sottoscrivere (insieme al Presidente) i verbali delle riunioni degli associati - quando non venga nominato quale Segretario verbalizzante un Notaio - e di raccogliere le consultazioni scritte; collabora in genere con il Presidente nella direzione dell'Associazione.

ARTICOLO 12. Il Tesoriere

Al Tesoriere vengono conferiti i poteri di curare l'aggiornamento e la tenuta dei libri contabili dell'associazione, di curare l'incasso delle quote associative annue; custodisce somme e valori dell'associazione; esegue operazioni di cassa, avendo all'uopo specifica delega ad operare sui conti correnti dell'associazione; collabora in genere con il Presidente nella gestione economica e finanziaria dell'associazione.

ARTICOLO 13. L'organo di controllo

L'organo di controllo, è organo soltanto eventuale se ed in quanto previsto o laddove obbligatorio per legge ricorrendone le condizioni.

E' composto di tre membri, nominati dall'Assemblea dei soci, tra scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

Ai componenti dell'organo di Controllo si applica l'art. 2399 C.C..

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto dal Presidente, iscritto nel Registro dei revisori contabili dei Revisori, eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Ove sia istituito, il collegio avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della Contabilità sociale; i suoi membri saranno inoltre convocati a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto deliberazioni di spesa ed a tutte quelle dell'Assemblea.

Il controllo sulla gestione avverrà trimestralmente. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale nel quale annotare i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, l'Organo di Controllo, ove nominato, predisporrà un'apposita relazione al bilancio.

Per l'esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i membri dell'Organo di Controllo avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'associazione, ne controllano la regolarità e possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14. Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili

ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

Le entrate dell'associazione sono costituite dalle quote associative annue, dalle elargizioni e/o contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche, dai redditi del suo patrimonio, dal reddito di attività accessorie, dagli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare utili ed avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo (D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 art. 8), a meno che destinazione e distribuzione non siano imposte per legge.

I versamenti effettuati dai soci, a qualsiasi titolo, non sono ripetibili in nessun caso; né in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di recesso, esclusione o morte del socio può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione.

La partecipazione all'associazione non costituisce un diritto trasferibile; i soci che, per qualsiasi motivo, cessano di far parte dell'associazione, non possono riprendere i contributi versati né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Le somme di denaro vengono depositate su conti correnti intestati all'Associazione.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore ove nominati.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a

cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

ARTICOLO 15. Scioglimento, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione.

Lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione vengono deliberati dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità e al precedente art. 7.2 che delibererà altresì la devoluzione del patrimonio associativo ad altri Enti del Terzo Settore per scopi di assistenza e beneficenza analoghi a quelli dell'Associazione, dopo aver saldato tutte le pendenze nei confronti di chiunque ed aver ottenuto il parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, salva diversa destinazione disposta dalla legge.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dello scopo dell'Associazione e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

ARTICOLO 16. Collegio dei Probiviri

La soluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e/o gli organi dell'associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, sarà devoluta al Collegio dei Probiviri, composto di tre membri nominati dal Presidente dell'ordine dei Commercialisti di Milano e che restano in carica per tre esercizi; tale collegio:

* decide secondo diritto ed entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento;

* emette un lodo che costituisce accordo transattivo irrevocabile per le parti in lite.

ARTICOLO 17. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto (e negli eventuali regolamenti attuativi) valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

Firmato: Cinzia Catalfamo

Carla Fresca Fantoni Notaio (L.S.)

